



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA URBANISTICA - SISMA

REGISTRO GENERALE N. 663 del 06/11/2024

Determina del Responsabile di Settore N. 64 del 06/11/2024

OGGETTO: ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ) DI AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI M.A.P. (ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001) e PARZIALE RETTIFICA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE PER LA PART.LLA 1607 FG. 22.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

VISTO che in ordine ai citati eventi sismici, sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2, prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, demanda al Commissario delegato la localizzazione, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni in legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6, stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO l'articolo 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, recante "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile" recita: "Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di **moduli abitativi provvisori** e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E", ed ove del caso di tipo "F", in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39

del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati”.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, che reca la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nel Comune di TORNIMPARTE, così come individuate nel relativo allegato e che comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi, nonché costituisce decreto di occupazione di urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree;

VISTO il decreto Sindacale del 09/04/2014, prot. n. 2196 del 10/04/2014 di proroga, di ulteriori due anni, del termine di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera disposta con il Decreto sopra nominato;

VISTO l'art. 67-bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali;

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO l'art. 67-quinquies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale “fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO l'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

CONSIDERATO che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con il decreto sopra esposto e prorogata di ulteriori due anni con il decreto citato prot. n. 2196 del 10/04/2014, è divenuta inefficace per scadenza dei termini di cui all'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

CONSIDERATO che occorre, ad oggi, adottare uno specifico atto di acquisizione sanante per regolare le situazioni appena descritte, di occupazione dei fondi in presenza di titolo scaduto;

CONSIDERATO che le aree utilizzate per la realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione sono state occupate e trasformate;

CONSIDERATO che tale trasformazione è tuttora irreversibile ed esistente, ravvisandosi così il requisito dell'attualità;

CONSIDERATO che, nella valutazione degli interessi in conflitto, così come disposto dall'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, risulta la prevalenza dell'interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica sul contrapposto interesse privato alla restituzione del bene;

CONSIDERATO, dunque, che l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio Comunale n. 53 del 28/12/2017 con la quale è stata confermata l'opera in oggetto di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001,

disponendo l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di TORNIMPARTE dei terreni di seguito elencati;

RICHIAMATA La Determina Del Responsabile Di Settore N. 7 Del 10/04/2024, nella quale per mero errore formale si è indicata la particella 1607 censita al foglio 22 come ricadente in Zona di completamento di tipo 2 art. 45/B in luogo della Zona di rispetto ambientale e dell'abitato art. 57 delle N.T.A. vigenti;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2000, in quanto vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, delle particelle come di seguito riportate e di procedere con la rettifica dell'indennizzo spettante per la particella 1607 censita al foglio 22;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa

1. Di acquisire, al patrimonio dell'Ente, le particelle identificate al N.C.T. del Comune di TORNIMPARTE, Prov. di L'AQUILA e intestate alle seguenti ditte:

Ditta	Foglio	Particella	Part. Orig.	Destinazione Urbanistica	Sup. Parziale [mq]	Sup. Totale [mq]	Indennità
DI BATTISTA Fortunato	22	1607	708	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART. 57	-	52	436,80€
	22	1608	708	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART. 57	-	139	1167,60€
	22	1609	708	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART. 57	-	220	1848,40€

2. Di precisare che gli indennizzi, da doversi corrispondere per quote tra gli aventi diritto, dovuti ai proprietari dell'area per l'occupazione senza titolo sono stabiliti come segue:

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	1607	52	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART.57
Totale Superficie		52	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 208,00	(euro duecentotto\00);
pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 20,80	(euro venti\80);
Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 86,67	(euro ottanta\60);
occupazione legittima	€ 121,33	(euro centoventuno\33);
Totale indennità	€ 436,80	(euro quattrocentotrenta\73);

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	1608	139	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART.57
Totale Superficie		139	

pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene – importo base)	€ 556,00	(euro cinquecentocinquantesi/00)
pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	€ 55,60	(euro cinquantacinque/60)
Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	€ 231,67	(euro duecentoquindici/45)
occupazione legittima	€ 324,33	(euro trecentoventiquattro/33)
Totale indennità	€ 1.167,60	(euro millecentocinquantuno/38)

Foglio N.	P.IIa N.	Superficie Mq.	Destinazione Urbanistica
22	1609	220	ZONA DI RISPETTO AMBIENTALE E DELL'ABITATO ART.57
Totale Superficie		220	

pregiudizio patrimoniale	880,00€	(euro ottocentottanta/00);
---------------------------------	---------	----------------------------

(valore venale del bene – importo base)		
pregiudizio non patrimoniale (valore venale del bene – magg. del 10%)	88,00€	(euro ottantotto/00);
Indennizzo risarcitorio (valore venale del bene – 5% annuo)	366,67€	(euro trecentoquarantuno/00);
occupazione legittima	513,33€	(euro cinquecentotredici/33);
Totale indennità	1848,00€	(euro milleottocentoventidue/33);

3. Di precisare altresì che sulle somme sopra citate sarà applicata, esclusivamente per le particelle ricadenti in zona omogenea “A, B, C, D”, la ritenuta ai sensi dell’art. 11, commi 5, 6 e 7, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
4. Di dare atto che il passaggio del diritto di proprietà avverrà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, determinate complessivamente in € 3.452,40 (euro tremila quattrocento cinquanta due/40);
5. Di disporre la notifica del presente provvedimento, per i proprietari di cui è noto l’indirizzo di residenza tramite Messo Comunale ovvero tramite raccomandata postale e, nei casi di proprietari o comproprietari deceduti, in ragione dell’elevato numero degli intestatari catastali, mediante pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 8 comma 3 e dell’art. 21 bis della legge 241/90 (applicabile anche all’istituto dell’acquisizione sanante, in assenza di una diversa e specifica disposizione prevista nell’art. 42 bis del D.P.R. 327/01), ovvero:
 - nella pagina web del Comune di Tornimparte all’indirizzo <https://www.comune.tornimparte.aq.it/sezioneAmministrazioneTrasparente>;
 - all’Albo pretorio on line del Comune di Tornimparte per 30 giorni consecutivi;
6. Di richiedere la pubblicazione del presente atto sul sito web e sul BURA della Regione Abruzzo;
7. Di liquidare, con relativa determina, il suddetto indennizzo ai proprietari in ragione della quota di proprietà degli immobili ovvero il deposito delle medesime somme presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila;
8. Di trascrivere il presente atto presso l’Agenzia del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari;
9. Di registrare il presente atto presso l’Agenzia delle Entrate.
10. Di aggiornare gli atti catastali presso l’Agenzia del Territorio.;
11. Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all’art. 14 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
12. Di trasmettere altresì alla Corte dei Conti copia integrale del presente atto entro 30 giorni dall’emanazione dello stesso;

Avverso il presente atto di acquisizione è dato ricorso secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 817 del 06/11/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ANASTASIO GIOVANNINO** in data **06/11/2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 817 del 06/11/2024** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **TIBERI ANDREA** in data **06/11/2024**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 975

Il 06/11/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **663 del 06/11/2024** con oggetto

ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ) DI AREE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI M.A.P. (ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001) e PARZIALE RETTIFICA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE PER LA PART.LLA 1607 FG. 22.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANASTASIO GIOVANNINO** il **06/11/2024**